

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

CORTE COSTITUZIONALE

PREMIÈRE PARTIE

COUR CONSTITUTIONNELLE

**Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.**

**Ricorso n. 177 depositato il 6 novembre 2012.**

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in persona del suo Presidente p.t. rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la declaratoria di illegittimità costituzionale della Legge della Regione Valle d'Aosta n. 27 del 31 luglio 2012 (pubblicata sul BUR n. 37 del 4 settembre 2012), recante "Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio) e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio".

Nella seduta del 16 ottobre 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato la determinazione di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale la Legge della Regione Valle d'Aosta n. 27 del 31 luglio 2012, recante "Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio) e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio", secondo quanto si argomenta e si deduce come segue.

#### DIRITTO

La legge della Regione Valle d'Aosta n. 27 del 2012 presenta profili d'illegittimità costituzionale con riferimento agli articoli 3, 9 e 10.

Le disposizioni censurate, nel modificare alcune norme della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18, introducono disposizioni in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con norme interposte, di fonte ordinaria, direttamente attuative degli artt. 9 e 117 cit. Cost., contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004, art. 146 e 167, d.P.R. n. 139 del 2010), con l'art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, nonché con le norme dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato, con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (art. 2).

Occorre premettere che, sebbene la potestà di emanare norme legislative nella materia della tutela del paesaggio sia stata riconosciuta alla Regione Valle d'Aosta dall'art. 2, comma 1, lettera q) dello Statuto, lo stesso art. 2 dispone anche che la stessa deve essere esercitata "in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico – sociali della Repubblica".

Al riguardo la Corte Costituzionale ha riconosciuto la natura di norme di grande riforma economica e sociale, opponibili anche alla potestà normativa delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di TRENTO e BOLZANO, di diverse norme di tutela del paesaggio, contenute nel d.lgs n. 42 del 2004.

Con riferimento alla Valle d'Aosta, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 164 del 2009, ha verificato la compatibilità di talune norme regionali con la potestà legislativa primaria ad essa attribuita dallo Statuto di autonomia, quale potestà – al pari di quella della Provincia di TRENTO – da esercitare "in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale" e ha affermato, in detta prospettiva, che l'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che individua le aree tutelate per legge, costituisce norma di grande riforma economico-sociale, finalizzata a garantire standard uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale. Giova richiamare anche la recente sentenza n. 207 del 2012, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato che spetta allo Stato disciplinare, anche nei confronti della Provincia di

TRENTO, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, trattandosi di una normativa volta a “predisporre modelli procedurali semplificati, in grado di accelerare i tempi che siano, nel contempo, uniformi su tutto il territorio nazionale”.

La Corte ha quindi affermato che: “Chiare ed inequivocabili sono, quindi, le esigenze di uniformità della disciplina in tema di autorizzazione paesaggistica su tutto il territorio nazionale, tanto da giustificare – grazie al citato parametro (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) – che si impongano anche all’autonomia legislativa delle Regioni. Nella disposizione censurata si ravvisa l’esigenza (comune, per gli argomenti sopra esposti, ai provvedimenti di semplificazione amministrativa, a prescindere dalla materia sulla quale vengano ad incidere) “di determinare livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso quello delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome” (sentenza n. 164 del 2012)”.

Passando al merito delle disposizioni censurate, gli articoli 3, 9 e 10 presentano i seguenti profili di incostituzionalità:

- 1) Gli artt. 3 e 10, che recano disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica, si pongono in contrasto con l’art. 117 secondo comma, lettera s), Cost., con le norme interposte, di fonte ordinaria, direttamente attuative degli artt. 9 e 117 Cost., contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs n. 42 del 2004, d.P.R. n. 139 del 2010), con l’art. 117, comma secondo, lettera m), nonché con l’art. 2 dello Statuto speciale della Valle d’Aosta, approvato con legge costituzionale n. 4/1948, nella parte in cui prevede che la potestà legislativa regionale deve esplicitarsi “nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”.

In particolare, l’articolo 3, comma 1, nel sostituire l’art. 4 della legge regionale n. 18 del 1994, amplia le tipologie degli interventi per i quali non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, aggiungendo alle ipotesi già previste dalla normativa statale ulteriori tipologie di interventi (individuate alle lettere g), h), k), q), r)), che in alcuni casi sono suscettibili di avere un impatto visibile dei luoghi protetti dal vincolo paesaggistico.

Si tratta in particolare:

- di interventi di qualunque natura su edifici o aree ricompresi in ogni zona omogenea per PRG vigente per le quali siano stati redatti strumenti urbanistici attuativi, laddove tali strumenti siano vigenti e siano stati preventivamente concertati con le strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di beni culturali, e qualora siano corredati da puntuali disciplina degli interventi ammissibili per ogni singolo immobile (lett. g);
- di interventi diretti al ripristino dell’efficienza di opere e di strutture esistenti danneggiate in tutto o in parte a causa di eventi eccezionali (lett. h);
- della collocazione di nuovi apparati tecnologici sulle esistenti postazioni e strutture di supporto per gli impianti radioelettrici e di radiotelecomunicazioni (lett. k);
- della realizzazione di nuove aperture su edifici realizzati posteriormente al 1945 (lett. q);
- della sostituzione o rifacimento parziale o totale di balconi su edifici realizzati posteriormente al 1945, qualora si rispettino le tipologie prevalenti nel contesto edificato circostante (lett. r).

L’art. 10, che introduce l’art. 11 ter alla l.r. n. 16 del 1994, stabilisce che con delibera della Giunta regionale sono fissati i “limiti qualitativi e quantitativi, ai fini della tutela del paesaggio, di ammissibilità dei progetti relativi agli interventi di cui all’art. 3”.

L’articolo 3, richiamato da tale disposizione, individua un elenco di interventi per i quali i Comuni sono delegati al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri previsti dalla legge.

Entrambe le disposizioni regionali hanno l’effetto di declassare ad attività paesaggisticamente irrilevante una pluralità di interventi che la normativa statale (art. 146 del Codice) subordina ad autorizzazione paesaggistica o ad autorizzazione paesaggistica semplificata (disciplinata, per gli interventi di lieve entità, dal d.P.R. n. 139 del 2010), L’art. 3, perché esenta dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica degli interventi per i quali il Codice dei beni culturali espressamente la prevede, art. 10 perché, delegando alla Giunta regionale la possibilità di stabilire i “limiti qualitativi e quantitativi” per l’applicabilità della autorizzazione paesaggistica, è suscettibile di comportare una restrizione dell’ambito di tutela prevista dal legislatore statale.

Entrambe le disposizioni, quindi, sono lesive degli standard minimi di tutela del paesaggio valevoli su tutto il territorio nazionale, che sono riconducibili alle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che ai sensi dell’art. 2 dello Statuto di autonomia la Regione è tenuta a rispettare nell’esercizio della sua potestà legislativa primaria.

Pertanto, le norme devono essere dichiarate incostituzionali.

2) L'art. 9, che introduce l'articolo 11 bis alla legge regionale n. 16 del 1994, al comma 2, prevede che la Commissione regionale per il paesaggio possa esprimere pareri vincolanti in merito alle istanze relative alla "conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni pecuniarie". Tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo cui, in caso di violazioni degli obblighi e degli ordini imposti dalla normativa statale in materia di paesaggio, "il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese". La sanzione pecuniaria è prevista limitatamente ai casi in cui risulti possibile rilasciare l'autorizzazione in sanatoria (qualora, in concreto, non vi sia stato aumento di volumetria o superficie utile, e quindi possa presumersi un limitatissimo impatto paesaggistico, e l'attendibilità di una valutazione di compatibilità effettuata a posteriori), e comunque sempre previo accertamento positivo della compatibilità paesaggistica degli interventi. La disposizione censurata, quindi, si pone in contrasto con il principio fondamentale secondo cui ciò che non risulta paesaggisticamente compatibile deve essere rimosso o comunque ricondotto al pristino stato. Inoltre, è suscettibile di creare disparità di trattamento in relazione a violazioni omogenee della normativa di tutela dei beni culturali, finalizzata a garantire standard uniformi di tutela sul tutto il territorio nazionale. Anche questa disposizione, dunque è da considerarsi in contrasto con l'art. 117 secondo comma, lettera s), Cost., con le norme interposte, di fonte ordinaria, direttamente attuative degli artt. 9 e 117 Cost., contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs n. 42 del 2004, art. 167), con l'art. 2 dello Statuto di autonomia la Regione è tenuta a rispettare nell'esercizio della sua potestà legislativa primaria.

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte Costituzionale accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità della Legge della Regione Valle d'Aosta n. 27 del 31 luglio 2012, recante "Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio) e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio" per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con le norme interposte, di fonte ordinaria, direttamente attuative degli artt. 9 e 117 cit. Cost., contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004, art. 146 e 167, d.P.R. n. 139 del 2010), con l'art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, nonché con le norme dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (art. 2).

Si depositeranno con il ricorso:

- Legge Regione Valle d'Aosta n. 27 del 31 luglio 2012
- Copia stralcio della delibera 16 ottobre 2012 del Consiglio dei Ministri
- Relazione allegata alla delibera.

Roma 26 ottobre 2012.

Maria Elena SCARAMUCCI  
Avvocato dello Stato

---

**Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale.**

**Ordinanza n. 266. Anno 2012.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 10 maggio 2011, n. 11 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2012, n. 192 – Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 21 luglio 2011, depositato in cancelleria il 26 luglio 2011 ed iscritto al n. 73 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Valle d'Aosta;

udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che con ricorso notificato il 21 luglio 2011, depositato in cancelleria il 26 luglio 2011 e iscritto al n. 73 del registro ricorsi dell'anno 2011 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 4, comma 2, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), 117, terzo comma, e 81 della Costituzione, dell'articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 10 maggio 2011, n. 11 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 – Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria);

che, ai sensi del comma 2 del citato art. 3, i medici addetti al servizio integrativo di assistenza sanitaria (SIAS), i quali prestano servizio nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, possono mantenere presso il servizio sanitario regionale il numero delle ore rese all'amministrazione penitenziaria, mediante un rapporto di lavoro annuale, rinnovabile, di continuità assistenziale, con il corrispondente trattamento economico previsto dall'accordo collettivo nazionale per la medicina generale;

che – secondo il Presidente del Consiglio dei ministri – la norma in questione (al pari dei commi successivi) investe due diversi ambiti materiali: coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute, entrambe materie di potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.; che l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) – indicato dallo Stato come "principio fondamentale" espressamente riconosciuto come tale proprio in materia di sanità penitenziaria e coordinamento della spesa pubblica dalla Corte costituzionale (sentenza n. 149 del 2010) – ha delegato il Presidente del Consiglio dei ministri a definire il trasferimento al servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie afferenti alla sanità penitenziaria e facenti capo all'amministrazione penitenziaria: per le Regioni ordinarie, tale trasferimento è stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria); invece, per le Regioni a statuto speciale, qual è la Valle d'Aosta, come per le Province autonome di TRENTO e di BOLZANO, il trasferimento è disciplinato, ai sensi dell'art. 8 dello stesso d.P.C.m., con le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle correlate norme di attuazione;

che il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria) ha disposto il trasferimento alla stessa Regione autonoma delle funzioni relative all'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari svolte nel territorio regionale dall'Amministrazione penitenziaria e – sub art. 3, comma 2 – ha demandato alla legge regionale la definizione delle modalità di trasferimento al servizio sanitario regionale dei rapporti di lavoro in essere, secondo i principi di cui all'art. 3 del citato d.P.C.m. 1° aprile 2008;

che dunque, ad avviso del Governo, il censurato comma 2 dell'art. 3 della legge regionale in oggetto – attribuendo al personale medico in questione il trattamento economico previsto dal citato accordo collettivo nazionale per la medicina generale – applica a tali medici una disciplina del rapporto di lavoro difforme da quella statale richiamata dalla norma di attuazione (art. 3, comma 4, d.P.C.m. 1° aprile 2008 e legge 9 ottobre 1970, n. 740, recante «Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria») e comporta maggiori oneri finanziari, peraltro privi di copertura finanziaria, considerato che l'art. 5, comma 1, della legge regionale in esame prevede che «alla determinazione dell'onere derivante dall'esercizio delle funzioni trasferite e al suo finanziamento si provvede con le risorse finanziarie che lo Stato attribuisce alla Regione per l'esercizio delle stesse, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 192/2010»;

che, di conseguenza, la norma regionale impugnata si porrebbe, innanzitutto, in contrasto con quanto stabilito dalle norme di attuazione dello statuto di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 192 del 2010, violando l'art. 4, comma 2, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, secondo cui la Regione deve esercitare le funzioni delegate dallo Stato nell'ambito della delega conferita;

che, inoltre, la disposizione regionale medesima, esulando dalle competenze conferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dagli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto speciale, violerebbe il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuto nell'art. 3, comma 4, del d.P.C.m. 1° aprile 2008, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007, secondo il quale il personale sanitario penitenziario "incaricato" ai sensi della menzionata legge n. 740 del 1970 non è inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario regionale, ma è semplicemente trasferito alle Aziende sanitarie locali, continuando ad essere disciplinato e retribuito secondo quanto previsto dalla citata legge statale;

che, in conclusione, l'impugnata disposizione regionale – applicando ai medici addetti al SIAS una disciplina del rapporto di lavoro difforme da quella statale e comportando oneri aggiuntivi non quantificati e privi di copertura finanziaria – eccederebbe dalla competenza concorrente attribuita alla Regione, sia in materia di coordinamento della finanza pubblica, sia in materia di tutela della salute, con conseguente lesione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

che, inoltre, la norma in questione – assegnando al personale medico trasferito il trattamento economico previsto dal citato accordo collettivo nazionale per la medicina generale – violerebbe l'art. 81 Cost., comportando oneri economici non quantificati e privi di copertura finanziaria;

che i successivi commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 in esame prevedono la possibilità per l'Azienda USL di attribuire, secondo i criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale di lavoro per la medicina generale, nuovi incarichi annuali, a tempo determinato, rinnovabili e con il trattamento economico di cui al comma 2;

che, secondo il ricorrente, anche per tale categoria dei medici incaricati a termine, come per quelli di cui al precedente comma 2, i relativi oneri, peraltro non quantificati, non troverebbero copertura nelle risorse che lo Stato attribuisce alla Regione. Le censurate norme regionali – analogamente al precedente comma 2 – introdurrebbero, quindi, una disciplina dei rapporti di lavoro e un trattamento economico difformi da quanto disposto dalla normativa statale (di cui al menzionato d.P.C.m. 1° aprile 2008), richiamata dalla norma di attuazione e, comportando oneri aggiuntivi non quantificati e privi di copertura finanziaria, eccederebbero dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute, violando al contempo l'art. 117, terzo comma, e l'art. 81 Cost.;

che con memoria depositata il 4 agosto 2011 si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso avverso;

che, secondo la resistente, il trattamento economico dei medici di sanità penitenziaria è definito provvisoriamente dalla legge regionale impugnata, nelle more della definizione di profili specifici per la medicina penitenziaria in sede di contrattazione collettiva nazionale. Sicché, il citato art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale in oggetto non comporterebbe alcuna violazione dei principi generali statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto l'art. 5, comma 3, della medesima legge regionale ha espressamente stabilito che gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalle predette disposizioni avrebbero trovato copertura negli stanziamenti posti dalla Regione a carico del proprio bilancio, ove i fondi trasferiti dallo Stato non fossero risultati sufficienti a garantire l'esercizio delle suddette funzioni;

che in data 22 giugno 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri, essendo venute meno le motivazioni del ricorso a seguito dello ius superveniens di cui alla legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 27 marzo 2012, n. 11, recante «Modificazione alla legge regionale 10 maggio 2011, n. 11: Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria)», che ha sostituito l'art. 3 della legge regionale n. 11 del 2011, ha depositato atto di rinuncia, chiedendo l'estinzione del giudizio;

che con atto depositato il 28 giugno 2012 la Regione autonoma ha accettato la rinuncia.

Considerato che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.

Alfonso QUARANTA, Presidente  
Luigi MAZZELLA, Redattore  
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria  
Gabriella MELATTI

---